

FAQ nuove disposizioni per l'obbligo di copertura RC Auto e per la sospensione della RC Auto (dal 23/12/2023)

L'entrata in vigore della nuova normativa - D.Lgs. 184/2023 - *Recepimento della Direttiva Europea 2021/2118 in materia di assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria risultante dalla circolazione di autoveicoli* – introduce nuove importanti disposizioni concernenti l'obbligo di copertura RC Auto e il diritto di sospensione della RC Auto per mancato utilizzo volontario del veicolo.

Nuova disciplina della sospensione

Sospensione/Riattivazione: qual è la data di riattivazione?

Puoi esercitare il diritto di sospensione presentando alla Compagnia il documento di “**Richiesta di sospensione**” che riporta l'indicazione **della data di inizio e fine sospensione**.

La **data di riattivazione**, pertanto, **partirà dal giorno successivo alla data di fine sospensione** che hai indicato nell'apposito modulo “Richiesta di sospensione”.

In ogni caso, il periodo di sospensione non può avere una durata superiore ai 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici), per annualità.

Posso modificare la data di fine sospensione/inizio riattivazione inizialmente indicata?

Sì, hai la facoltà di:

- **anticipare la data di fine sospensione (riattivazione)**, in qualsiasi momento (purché, ovviamente, si tratti di una data superiore a quella odierna)
- **prorogare la sospensione, con un preavviso di 10 giorni (5 per i veicoli storici) rispetto alla data di fine sospensione precedentemente comunicata** e senza superare il limite massimo previsto per l'annualità (10 mesi, 11 per i veicoli storici).

Quante volte posso prorogare la data di fine sospensione/inizio riattivazione del veicolo?

Non c'è un limite se non il fatto che il periodo complessivo di sospensione **non può avere una durata superiore ai 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici), per annualità.**

Posso richiedere la sospensione a decorrere da un giorno già trascorso (ovvero con effetto retroattivo)?

Non c'è un limite se non il fatto che il periodo complessivo di sospensione **non può avere una durata superiore ai 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici), per annualità.**

Posso richiedere la sospensione a decorrere da un giorno già trascorso (ovvero con effetto retroattivo)?

No, puoi sospendere solo per date future.

Cosa devo fare se una polizza era già sospesa prima dell'entrata in vigore della legge (23 dicembre 2023)?

Per le polizze sospese prima del 23 dicembre 2023, nulla cambia: il contratto verrà riattivato secondo le vecchie condizioni.

Una volta riattivato, sarà eventualmente possibile **usufruire nuovamente della sospensione secondo le regole attualmente vigenti.**

Esiste una durata minima della sospensione?

Sì, almeno pari a un giorno solare (24 ore non frazionabili).

La compagnia provvederà ad avvisare gli assicurati prima che scadano le sospensioni effettuate?

No, la polizza verrà riattivata secondo le indicazioni ricevute dal cliente al momento della sospensione e inviata al cliente secondo il canale scelto dal cliente (posta/mail).

Se sono in procinto di vendere il veicolo ma non lo ho ancora venduto, posso sospendere la polizza? Cosa dovrò fare se venderò il veicolo nel corso del periodo di sospensione?

Sì, puoi sospendere la polizza.

Se venderai il veicolo in corso di sospensione dovrai provvedere a comunicarlo alla Compagnia affinché provveda ad annullare il contratto per alienazione dalla data di sospensione.

La sospensione si applica solo alla garanzia RCA?

No, la sospensione della garanzia RCA comporta anche la sospensione delle eventuali garanzie ARD ricomprese nel medesimo contratto (ad esempio Cristalli, Infortunio conducente, kasko ecc..).

Veicoli con obbligo di RCA

Devo fornire copertura RCA anche a veicoli non immatricolati?

Sì, il D.lgs. 184/2023 cambia la definizione di veicolo, considerando tale qualsiasi **mezzo di trasporto a motore** azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia:

- con una **velocità di progetto massima superiore a 25 km/h**
- oppure con **un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.**

Per tali veicoli è previsto l'obbligo di copertura RCA, a prescindere dall'area di circolazione, fermo restando il possesso di eventuali autorizzazioni necessarie per la circolazione su suolo pubblico (in quanto la MID non cambia le regole previste per la circolazione su strada pubblica normate dal CdS).

Un'autovettura con la batteria scollegata deve essere assicurata?

Sì, al netto di eventuali sviluppi da parte del legislatore.

Quale velocità devo considerare per capire se un mezzo è soggetto all'obbligo della copertura RCA?

Ai fini dell'obbligo della copertura RCA, fa fede la velocità assoluta riportata nella documentazione tecnica rilasciata per il veicolo interessato. Non rilevano velocità "dichiarate" dal proprietario o blocchi installati dal produttore, determinati solo per questioni di sicurezza e non valide ai fini della direttiva MID.

Una golf car che circola solamente all'interno dell'impianto sportivo e che non è immatricolata rientra nell'obbligo di assicurazione RC Auto secondo la nuova disciplina della MID?

Sì, le golf car alla luce della nuova normativa rientrano nell'obbligo dell'assicurazione RC Auto. Senza targa non possono circolare fuori dall'impianto sportivo come già avviene adesso.

Le macchine operatrici semoventi non targate, come gli escavatori o le ruspe che lavorano nei cantieri, devono essere assicurate?

Sì, se possiedono i requisiti tecnici previsti dalla normativa per quanto riguarda velocità e/o peso:

- velocità di progetto massima superiore a 25km/h

- oppure un peso massimo superiore a 25kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h

La copertura obbligatoria è l'RCA

L'obbligo della copertura RCA sussiste anche per veicoli non revisionati o che non hanno superato la revisione?

Sì, vale anche per questi veicoli, a meno che non venga emesso un provvedimento di fermo amministrativo a seguito di circolazione senza revisione che ne vieti l'utilizzo. In questo caso, in base a quanto riportato dall'art 122 bis del CDA, sarebbe ammessa una deroga.

Una macchina agricola cingolata che viene utilizzata solo nei campi per lavorare deve avere la polizza RC Auto?

Sì, se dalla verifica dei dati tecnici relativi a velocità e peso, il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per essere soggetto all'obbligo di copertura RCA:

- velocità di progetto massima superiore a 25km/h
- oppure un peso massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h)

Ricordiamo, però, che questa norma per le sole Macchine Agricole entra in vigore dal 30 giugno 2024 (rinvio "Milleproroghe").